



**Comune di GARESSIO**  
Provincia di CUNEO

**AREA TECNICA**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI  
COMUNALI PER ANNI DIECI**

Garessio 13/02/2018

*Il responsabile del servizio  
arch. Marco Zemmi*

*Il responsabile unico del  
procedimento  
arch. Marco Zemmi*



## Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Garesio (Concentrico, Frazione Trappa, Frazione Mursecco), come meglio specificato al successivo art. 3.
2. Il numero presunto delle lampade da gestire allo stato attuale ammonta complessivamente a 253 (duecentocinquantaquattro).
3. La presente concessione riguarda: A) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi delle cappelle, dei loculi, degli ossari, dei colombari, delle lapidi; B) l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e posa in opera di lampade e relativi portalampade votive; C) la fornitura dell'energia elettrica; D) la riscossione dei canoni annui delle utenze.

## Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nelle forme di legge.
2. Il contratto non è tacitamente rinnovabile, così come per generale principio giuridico applicato nella Pubblica Amministrazione.
3. Il contratto sarà, pertanto, da intendersi risolto alla data di scadenza, senza l'obbligo di disdetta da parte del concedente.

## Art. 3 – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle cappelle, dei loculi, degli ossari e di tutti gli altri sepolcri esistenti nei cimiteri comunali, di seguito denominati anche semplicemente "tombe".
2. Il prezzo dell'abbonamento annuale per l'accensione continuata è fissato in € 15,00 (quindici virgola zero zero), oltre le spese postali, per ogni lampada votiva e dovrà essere versato in una sola rata anticipata all'inizio dell'anno di riferimento.
3. Oltre che la gestione e la manutenzione delle lampade votive, sono oggetto della presente concessione la relativa installazione ed accensione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta dietro pagamento delle seguenti tariffe:
  - a. ossari € 15,00 oltre IVA;
  - b. colombari € 20,00 oltre IVA;
  - c. tombe e monumenti € 28,00 oltre IVA;
  - d. cappelle € 35,00 oltre IVA.
- 2bis. Nella tariffa di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica e di bollettazione, spese di spedizione non comprese e computate a parte. Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e, pertanto, agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia. Eventuali resti dell'importo già versato verranno scontati sull'abbonamento annuale successivo.
- 2 ter. Nella quota di contributo per l'allacciamento sono compresi gli ordinari lavori: di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica; di apertura e chiusura di piccole opere murarie, la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada, della lampadina.
- 2 quater. Il canone di abbonamento si intende annualmente e automaticamente rivalutato della percentuale calcolata in base agli indici ISTAT, prendendo per la base di partenza, la data della sottoscrizione del contratto.
4. I rapporti tra il Concessionario e gli utenti saranno regolati da apposito contratto di abbonamento con adempimenti burocratici e spese ad esclusivo carico del Concessionario. Ai fini di cui al presente comma trova applicazione l'art. 5 del presente Capitolato.
5. La durata minima del contratto di abbonamento è fissata in anni quattro; alla scadenza del quadriennio il contratto si intenderà rinnovato annualmente per tacito consenso; l'eventuale disdetta deve pervenire almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata indirizzata all'impresa concessionaria presso il suo domicilio legale.
6. Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del Concessionario, che provvederà anche alla loro sostituzione tempestiva qualora queste si brucino o comunque si consumino.
7. Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del Concessionario.

8. Il servizio di illuminazione elettrica votiva dovrà essere svolto dalla Concessionaria nel rispetto del presente Capitolato, delle vigenti norme tecniche di settore, delle norme di disciplina dei Servizi Pubblici Locali e del Codice dei Contratti.
9. Il Concessionario, con oneri a proprio carico è tenuto:
  - a. Alla fornitura continua di energia elettrica e relativa volturazione (a proprio nome) di tutte le utenze per l'erogazione dell'illuminazione per tutti i servizi attivi a fronte del contratto di utenza, assicurando l'alimentazione a tutte le lampade votive installate a bassa tensione di sicurezza;
  - b. Alla ricognizione degli impianti esistenti e al loro ripristino e adeguamento alle norme vigenti;
  - c. Alla fornitura e sostituzione delle lampade con quelle a led, alla sostituzione del relativo portalampade (ove necessario) adeguato alla lampada, sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;
  - d. Alla fornitura ed allaccio del portalampada e verifica della rispondenza alle norme di legge, e alla numerazione dei loculi esistenti (dove mancante) al fine dell'identificazione della banca dati di cui al successivo punto g;
  - e. All'ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici;
  - f. Alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni a persone e cose;
  - g. A fornire in prossimità della scadenza del contratto al Responsabile unico del procedimento su supporto informatico, ovvero cartaceo, la banca dati anagrafica relativa:
    - Agli utenti con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa;
    - Alle riscossioni eseguite;
    - Agli utenti morosi;
    - Ai canoni di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni;
  - h. A fornire tutti i dati statistici che in qualsiasi momento vengano richiesti sui servizi e le riscossioni contemplati dal presente capitolato;
  - i. A fornire entro sei mesi dall'inizio della concessione di cui trattasi le planimetrie aggiornate degli impianti di distribuzione elettrica per l'illuminazione votiva all'interno dei cimiteri oggetto della presente concessione, con elenchi contenenti il numero ed i nominativi delle utenze;
  - l. all'allacciamento principale alla rete elettrica di distribuzione e per la relativa fornitura di energia per tutta la durata della concessione nonché l'eventuale adeguamento della potenza contrattuale in base alle variazioni di assorbimento delle lampade in gestione;
  - m. ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
  - n. a farsi carico di tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di concessione del servizio de quo, nessuna esclusa.
9. La concessionaria nel fare uso degli impianti elettrici per il loro sfruttamento economico, è obbligata a conservare detti beni, garantendone il corretto funzionamento ed il mantenimento in efficienza con le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e secondo le norme di disciplina in materia di impianti elettrici, compreso:
  - a. sostituire, quando ne ricorra la necessità, parti e componenti quali linee, trasformatori di isolamento, interruttori di protezione, lampade, portalampade non rispondenti al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza per l'ordinaria usura dovuta all'utilizzo;
  - b. effettuare verifiche, anche mediante misurazioni strumentali, sulle condizioni di sicurezza degli impianti ed il funzionamento dei dispositivi di protezione.

#### Art. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario si impegna allo svolgimento del servizio con l'osservanza delle seguenti modalità:
  - a) Fornitura dell'energia elettrica a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle tombe, purché il richiedente accetti le condizioni di cui al contratto di abbonamento;
  - b) Realizzazione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a cura e spese del Concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia;
  - c) Estensione dell'impianto connessa ad opere di ampliamento realizzate dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi punto dei cimiteri sia necessario, con materiali a norma delle vigenti leggi;
  - d) Provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri inerenti agli impianti;

- e) Mantenere in piena efficienza gli impianti curandone scrupolosamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi: 1) il ripristino e/o sostituzione di quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, 2) la sostituzione a propria cura e spese di tutte le porzioni di impianto (linee elettriche, trasformatori di isolamento, ect.) non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi; 3) l'adeguamento degli impianti e delle apparecchiature ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade. I lavori dovranno essere eseguiti con materiali conformi alla normativa e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute;
- f) Sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;
- g) Garanzia di immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del Comune;
- h) Fornire annualmente al Comune in formato elettronico l'elenco dei punti luce e relativi utenti; con il nominativo ed i dati anagrafici di tutti gli utenti, il tipo di allaccio eseguito, i subentri, la decorrenza della disdetta ed ogni altro dato di cui il Comune anche durante il corso della gestione, potrà richiedere la rilevazione.

#### Art. 5 – RAPPORTI DEL CONCESSIONARIO CON GLI UTENTI OBBLIGHI DEGLI UTENTI

- 1. Il Concessionario dovrà, altresì, gestire i rapporti con gli utenti con modalità rimesse alla sua autonomia decisionale. Tali rapporti dovranno, comunque, essere improntati alla massima correttezza, gentilezza e decoro e conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio. In particolare, il concessionario dovrà assicurare le relazioni con l'utenza mettendo a disposizione il calendario settimanale con l'orario di reperibilità telefonica, numero di telefono e/o fax ed indirizzo di posta elettronica. Il Concessionario è tenuto a comunicare un recapito a cui l'Amministrazione Comunale potrà rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi.
- 2. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla concessionaria eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale.
- 3. A garanzia dei propri crediti, la concessionaria incasserà un deposito cauzionale infruttifero per ad un abbonamento annuale. Detto deposito cauzionale verrà restituito dalla concessionaria all'utente, detratti eventuali crediti della stessa concessionaria per morosità e relative spese, al termine del contratto di abbonamento.
- 4. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni – salvo qualunque azione civile e penale – in facoltà della concessionaria.

#### Art. 5BIS – RAPPORTI CON IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRI SOGGETTI

- 1. Il Concessionario è obbligato a volturare i contratti di fornitura dell'energia elettrica in essere e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento di tale fornitura è completamente a carico del Concessionario del servizio.
- 2. Il Comune di Garesio rimane completamente estraneo ai rapporti tra il Concessionario e il fornitore dell'energia elettrica ed ai rapporti tra la ditta concessionaria ed il personale dipendente.

#### Art. 6 – DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

- 1. Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti. Tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti.
- 2. Alla scadenza (naturale o anticipata) della concessione tutte le opere e gli impianti realizzati in adempimento e ai sensi del presente capitolato restano di proprietà del Comune di Garesio.

#### Art. 7 – SUB CONCESSIONE

- 1. Il Concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro soggetto.
- 2. L'inadempimento a tale prescrizione sarà motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### Art. 8 – CANONE CHE IL CONCESSIONARIO DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE

1. La Ditta concessionaria dovrà, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corrispondere al Comune di Garessio un canone annuo determinato nella misura del 10,00% (dieci virgola zero zero) sulle quote di abbonamento annue incassate.
2. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza, applicherà gli interessi nella misura legale vigente, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 13.

#### Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è obbligato:
  - a) All'osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti stabiliti nel presente capitolato;
  - b) Alla sostituzione, almeno entro sette giorni dalla data di segnalazione delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate;
  - c) A corrispondere entro i termini di cui all'art. 8 il canone annuo al Comune di Garessio;
  - d) Alla tenuta di un registro degli abbonati, aggiornato con le eventuali disdette e nuovi allacciamenti, da consegnare in copia all'Ufficio tecnico entro il 31 dicembre di ogni anno;
  - e) Alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e a norma di legge concernente l'attività oggetto di concessione;
  - f) Alla riscossione delle tariffe e altre spese a carico degli utenti entro il 31 dicembre di ciascuno anno;
  - g) A servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali;
  - h) All'assicurazione a proprie spese del personale operaio dipendente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria;
  - i) A mettere a disposizione degli utenti la Carta dei servizi;
  - j) A sollevare il Comune di Garessio da qualsiasi azione che venisse promossa o sollevata da terzi in dipendenza dei lavori eseguiti dalla Ditta.

#### Art. 10 – REVISIONE DELLE TARIFFE E DEL CANONE

1. Le tariffe di cui al presente capitolato, riguardanti i corrispettivi di pertinenza del Concessionario possono essere soggette a revisione annuale, con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. Contestualmente e nella medesima percentuale di aggiornamento delle tariffe di cui all'art. 3, saranno variati i corrispettivi spettanti al Comune e previsti nell'art. 9 del presente Capitolato.
3. Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 01/01/2020, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.
4. In caso di revisione delle tariffe il Comune di Garessio comunicherà al concessionario le nuove tariffe.

#### Art. 11 – VIGILANZA

1. Gli operatori comunali sono tenuti a far rispettare tutte le regole concernenti il buon andamento del servizio.

#### Art. 12 – INADEMPIENZE – PENALITA'

1. Per le infrazioni a quanto previsto nel presente capitolato, accertate d'Ufficio o fondate su apposite segnalazioni, il competente Responsabile dell'Area Tecnica applicherà, previa contestazione alla Ditta affidataria, le seguenti penalità:
  - a) Per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 giorni dalla domanda dei privati, per ogni giorno di ritardo, penale di € 5,00;
  - b) Per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni dalla richiesta, per ogni giorno di ritardo, penale di € 2,50;
  - c) Per ogni irregolarità accertata nella gestione del Servizio o violazione delle clausole contrattuali, penale di € 15,00.
2. In caso di recidiva le penalità di cui al precedente comma 1 lett. a), b), c) saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della nota contenente le contestazioni, la Ditta dovrà produrre le proprie deduzioni; se entro il termine sopra indicato, non perverranno deduzioni o, se pervenute, le

stesse non saranno ritenute fondate, il competente Responsabile dell'Area Tecnica applicherà la penale con apposita comunicazione inviata al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.

4. L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo sarà indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

#### Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE – CAUZIONE

1. Il contratto di concessione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
  - a) Abbandono della concessione;
  - b) Sub-concessione;
  - c) Gravi e ripetute inadempienze agli obblighi verso gli utenti e verso il Comune quali:
    - Persistente mancata manutenzione degli impianti;
    - Ripetute inadempienze verso gli utenti;
    - Mancato o ritardato (oltre 60 giorni) pagamento del canone al Comune.
2. Qualora il Servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi i patti e condizioni contrattuali, il Comune di Garessio procederà a diffidarlo assegnando un termine non superiore a quindici giorni per i relativi adempimenti. Scaduto infruttuosamente il termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione che dovrà essere versata dalla Concessionaria prima della sottoscrizione del contratto e salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.
3. L'importo della cauzione che deve intendersi disciplinata secondo la normativa vigente deve essere di importo pari all'incasso presunto di un anno.

#### Art. 14 – ONERI CONTRATTUALI

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da tutte le spese connesse alla stipula del contratto, che rimangono a carico esclusivo della concessionaria.

#### Art. 15 – INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

1. Il servizio in oggetto potrà, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e previo preavviso di 30 giorni, essere interrotto – in toto o parzialmente – in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse.
2. Resta stabilito che nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata, nella fattispecie, dal Concessionario.

#### Art. 16 – ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITA'

1. Il Comune di Garessio (concedente) è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal Concessionario come effetto dell'atto di concessione. In particolare è il Concessionario ad assumersi la responsabilità per danni alle persone e/o alle cose del Comune e dei terzi che potrebbero derivare dal servizio gestito e dai lavori di manutenzione eseguiti in dipendenza del contratto.
2. Il Comune di Garessio non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.
3. Ai fini di cui sopra il Concessionario si impegna a presentare, in occasione della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Garessio da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € 500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero zero).

#### Art. 17 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario elegge presso la sede amministrativa ultima comunicata, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste ed ogni altra comunicazione.

#### Art. 18 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, le parti adiranno all'Autorità Giudiziaria competente ratione materiae.

#### Art. 19 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.

#### Art. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il responsabile del procedimento è l'arch. Marco Zemmi.
2. I dati personali relativi alla concessionaria saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Marco Zemmi